

**In questo documento sono inclusi gli
amendamenti proposti ed approvati durante
l'Assemblea Generale del 8 febbraio 1984 e
l'Assemblea Generale del 13 dicembre 1995**

Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi
(Distretto Nazionale della Capitale)

Costituzione

PREAMBOLO

Il Congresso nazionale degli italo-canadesi è un'organizzazione che rappresenta più di un milione di italo-canadesi (sposati con italiani o discendenti da italiani) in Canada. È stato fondato nel 1974 con lo scopo di unire gli italo-canadesi in modo di dar loro un senso di forza nella comunità ed in tutto il Canada. Il Comitato esecutivo nazionale ha la sua sede centrale ad Ottawa.

Il distretto di Ottawa rappresenta gli interessi degli italo-canadesi nella capitale nei tre livelli di governo: municipale, provinciale e federale; è un'organizzazione che non ha fini di lucro, apolitica che dà assistenza alla comunità degli italo-canadesi negli affari comunali, provinciali e federali. Rappresenta la comunità nei progetti di comune interesse rispetto a questioni economiche e politiche che toccano la comunità di Ottawa.

**This document contains all provisions and
amendments including those made and passed
at the General Assembly dated February 8,
1984 and the General Assembly dated
December 13, 1995**

National Congress of Italian Canadians
(National Capital District)

Constitution

PREAMBLE

The National Congress of Italian-Canadians is an umbrella organization representing over one million Italian-Canadians (or Canadians married to or descendants of Italians) in the country. It was formed in 1974 for the purpose of unifying Italian-Canadians in order that they might have a sense of strength in the community and across Canada. The National Executive Committee is headquartered in Ottawa.

The Ottawa District represents the interests of Italian-Canadians in the Nation's Capital at the municipal, provincial and federal levels of government. It is a non-profit, non-politically affiliated organization which provides assistance to the Italian-Canadian community in dealing with civic affairs, provincial and federal programs. In general, it represents the community in projects of common interest and welfare in respect of economic and political issues affecting the Ottawa community.

ARTICOLO 1 - NOME

(a) Il nome di questo Ente legalmente costituito sarà

*NATIONAL CONGRESS OF ITALIAN -
CANADIANS*

*CONGRÈS NATIONAL DES ITALO -
CANADIENS*

*CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ITALO -
CANADESI*

(Distretto Nazionale della Capitale)

(b) Il Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, Distretto Nazionale della Capitale (d'ora in poi abbreviato in C.N.I.C.) avrà tre lingue ufficiali:

inglese, italiano e francese e svolgerà la propria attività in una qualsiasi delle tre lingue.

(c) Il sigillo del C.N.I.C. avrà la forma prescritta dagli amministratori dell'Ente stesso. Il Segretario del C.N.I.C. terrà in custodia il sigillo del C.N.I.C. Il presidente o il segretario avrà l'autorità di autenticare qualsiasi documento dopo che tale documento sarà stato approvato ed emesso dal Consiglio d'Amministrazione.

(d) La sede della C.N.I.C. sarà ad Ottawa e le riunioni saranno tenute nel luogo e alla data stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

ARTICLE 1 - NAME

(a) The name of the Corporation shall be:

*NATIONAL CONGRESS OF ITALIAN -
CANADIANS*

*CONGRÈS NATIONAL DES ITALO -
CANADIENS*

*CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ITALO -
CANADESI*

(National Capital District)

(b) The corporation will have three official languages:

English, French, Italian and will be capable of conducting business in any of these.

(c) The seal of the Corporation will be in such form as prescribed by the Directors of the Corporation. The Secretary of the Corporation shall have custody of the Corporate Seal. The President or Secretary shall have the power to certify any document after any such document has been approved and issued by the Board of Directors.

(d) The office of the Corporation will be in Ottawa and the meetings will be held at a time and in a place as prescribed by the Board of Directors.

ARTICOLO 2 - SCOPI DEL CONGRESSO

(a) Promuovere lo sviluppo di una migliore società canadese attraverso la reciproca comprensione, la buona volontà e la cooperazione tra i canadesi sia di origine italiana che di altre origini.

(b) Agire come legame tra le varie comunità ed organizzazioni italo-canadesi sparse in tutto il Canada.

(c) Divenire, quando necessario, il mezzo attraverso il quale le comunità italo-canadesi, i vari governi e le organizzazioni si consultano a vicenda.

(d)(i) Incoraggiare attività fra gli italo-canadesi.

(ii) Fare in modo che le attività a livello locale o regionale si espandano, con il consenso dell'organizzazione in questione, su scala nazionale in modo che il maggior numero possibile di persone ne tragga vantaggio.

(e) Promuovere ed incoraggiare la partecipazione degli italo-canadesi alla vita pubblica del Paese.

(f) Dare incoraggiamento ed assistenza, quando è necessario, allo sviluppo di organizzazioni ed attività locali e regionali, tenendo presente che la collaborazione a livello locale è preziosa ed indispensabile.

(g) Diffondere informazioni e notizie a beneficio della comunità italo-canadese.

(h)(i) Incoraggiare tra gli italiani in Canada la conservazione del loro ricco patrimonio culturale.

(ii) Farsi interprete di tale patrimonio tra gli

ARTICLE 2 - OBJECTS OF THE CONGRESS

(a) Foster the evolution of a better Canadian Society by promoting mutual understanding, goodwill, and cooperation between Canadians of Italian and other origins.

(b) Act as a linkage among various Italian - Canadian communities and organizations which are dispersed across the country.

(c) Provide, when required, a means of two - way consultation between Italian-Canadian communities in Canada and various governments and organizations.

(d)(i) Promote activities among Italian-Canadians

(ii) Provide a means for expanding local or regional activities, with the consent of the organization concerned, on to a national scale, so that many more may benefit from them.

(e) Promote and encourage the involvement of Italian - Canadians in Public Affairs.

(f) Foster and assist, when needed, the evolution of local or regional organizations and activities, having full regard for the value and indispensability of local efforts.

(g) Disseminate information and news for the benefit of the Italian - Canadian community.

(h)(i) Foster the retention among Italians in Canada of their rich cultural heritage.

(ii) Interpret the attributes of that heritage to

amici canadesi e farsi promotore di incontri e scambi costruttivi con gruppi canadesi di cultura diversa.

(iii) Rappresentare, promuovere, difendere e divulgare informazioni ed appoggiare qualsiasi gruppo giovanile di italo-canadesi per rafforzare e mantenere il loro retaggio e cultura.

(iv) Dare il proprio appoggio ed assistenza per ottenere la più entusiastica collaborazione possibile per una raccolta annuale di fondi da parte delle varie fondazioni regionali che verranno create appunto per finanziare attività di mutuo soccorso.

(j)(i) Rappresentare, promuovere e difendere gli interessi ed il benessere degli italo-canadesi.

(ii) Rappresentare, promuovere e difendere le attività e il coinvolgersi con gli anziani e proteggere i diritti di questi italo-canadesi.

ARTICOLO 3 - MEMBRI

1. Membri generici

(a) Ogni italiano e ogni canadese di discendenza italiana, uomo o donna, di diciotto anni di età, residente nel Distretto Nazionale della Capitale, che sia d'accordo con gli scopi e gli obiettivi del Congresso e li sostenga, è automaticamente membro del Congresso. Un membro generico ha il diritto e il privilegio di presentare note, osservazioni e proteste al Consiglio d'Amministrazione.

2. Membri Attivi

(a) Ogni italiano e ogni canadese di discendenza italiana, uomo o donna, di diciotto anni di età, residente nel Distretto Nazionale della Capitale, che sia d'accordo con gli scopi del Congresso e li sostenga e che abbia debitamente pagato le quote stabilite dal Consiglio d'Amministrazione,

fellow Canadians and promote creative encounters and interchanges with other Canadian cultural groups.

(iii) To represent , promote, defend, and disseminate information and support for any youth groups of Italian - Canadians in order that they might foster and maintain their heritage and culture.

(iv) Provide support and assistance in obtaining the maximum response from the Italian-Canadian community to a campaign for funds instituted yearly by the various regional foundations which will be created in order to finance charitable activities.

(j)(i) To represent, promote and defend the interests and welfare of Italian-Canadians.

(ii) To represent, promote and defend activities and involvement with the elderly and protect the rights of these Italian-Canadians.

ARTICLE 3 - MEMBERSHIP

1. General Membership

(a) Every Italian and/or Canadian of Italian descent of 18 years of age or over, male or female, residing in the National Capital District, who concurs with or supports the aims and objectives of the Corporation is ipso facto a member. A general member has the right and privilege to present briefs and make representations to the Board of Directors.

2. Active Membership

(a) Every Italian and/or Canadian of Italian descent of 18 years of age or over, male or female residing in the National Capital District, who concurs with or supports the aims and objectives of the Corporation and who duly pays the fees as prescribed by the Board of Directors,

ha la possibilità di essere accettato come “membro attivo”.

(b) Per poter votare nelle elezioni all’Assemblea generale, tutti i soci attivi devono possedere tale “status” due mesi prima dell’elezione all’Assemblea generale. A tale fine, l’avviso del rinnovo della tessera d’iscrizione deve essere fatta a tutti i soci non meno di tre (3) mesi prima della convocazione dell’Assemblea generale per l’elezione dell’Esecutivo.

(c) Un membro attivo può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio d’Amministrazione e a tutte le riunioni generali e può presentare note, osservazioni e proteste.

(d) I membri attivi possono nominare ed eleggere i membri del Consiglio d’Amministrazione secondo le norme stabilite all’articolo 6 di questo statuto.

(e) Si può diventare membro attivo soltanto su invito.

(f) Un possibile futuro membro attivo dovrà essere proposto da un membro in regola e tale candidatura dovrà essere approvata dal Consiglio d’Amministrazione.

3. Soci Speciali

(a) Ogni Associazione italo-canadese del Distretto Nazionale della Capitale, che sia d’accordo con gli scopi del C.N.I.C. e li sostenga, e che paghi la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, diventa “socio speciale” del C.N.I.C.

(b) Il socio speciale, a sua volta, ha il diritto e il dovere di eleggere il proprio rappresentante che farà parte del Consiglio Direttivo del C.N.I.C. Il suddetto rappresentante, in tale veste, avrà diritto di voto.

may qualify as an active member.

(b) In order to vote at a General Assembly for Elections, all active members must have acquired such status at least two (2) months prior to the General Assembly for Elections. In this regard, notice of membership renewal shall be made to all members not less than three (3) months prior to a General Assembly for Elections of the Executive.

(c) An active member may attend all Board of Directors meetings and all general meetings, make representations and present briefs.

(d) Active members may nominate and elect members to the Board of Directors according to procedures as outlined in Article (6) of the Constitution.

(e) Active membership status shall be acquired by invitation only.

(f) A prospective new active member shall be nominated by a member in good standing and such nominations shall be approved by the Board of Directors.

3. Special Membership

(a) Every Italian-Canadian Association of the National Capital District, who agrees and is prepared to support the objectives of the N.C.I.C. and who has duly paid their Association membership fee as established by the Board of Directors of the N.C.I.C. is considered a “special member”.

(b) A “special member” shall elect its representative who shall be a member on the Board of Directors of the N.C.I.C. The named representative will have the right to vote.

(c) Ogni Associazione, trenta giorni dopo essere divenuta "socio speciale" della C.N.I.C., dovrà notificare il nome e l'indirizzo del proprio rappresentante al segretario del C.N.I.C.

ARTICOLO 4 - TASSI D'ISCRIZIONE, QUOTE E BENI

(a) Il Consiglio d'Amministrazione potrà proporre le tasse d'iscrizione e le quote che il Consiglio stesso riterrà necessarie per svolgere le attività del Congresso.

(b) Subito dopo lo scioglimento del C.N.I.C. (Distretto nazionale della capitale), tutti i beni dovranno essere donati a un'organizzazione senza fini di lucro o per una causa scelta del Distretto.

ARTICOLO 5 - DIRIGENTI

(a) I seguenti dirigenti della Corporazione (organizzazione) costituiscono il Comitato Esecutivo:

Presidente uscente, Presidente in carica, due Vice Presidenti, Segretario, Tesoriere ed otto Direttori.

(b) I soprannominati dirigenti assieme ai rappresentanti di ogni Associazione, che è divenuta un "socio speciale", costituiranno il Consiglio d'Amministrazione.

(c) Il Comitato Esecutivo dovrà incontrarsi minimo una volta al mese.

(d) Il quorum per il Consiglio d'Amministrazione, sarà la semplice maggioranza, o come altrimenti previsto dalla Costituzione. Il Consiglio d'Amministrazione dovrà riunirsi minimo quattro (4) volte all'anno (tranne in caso di riunioni di emergenza che potranno essere convocati a discrezione del

(c) Every Italian-Canadian Association, thirty (30) days following its designation as a "special member" of the N.C.I.C., shall provide the name and address of the elected representative to the Secretary of the N.C.I.C.

ARTICLE 4 - FEES, DUES and ASSETS

(a) The Board of Directors may recommend such fees and dues as may be deemed necessary to carry out the business activities of the Corporation.

(b) Upon dissolution of the National Congress of Italian - Canadians (National Capital District), all assets shall be donated to a non-profit organization or for a cause of the District's choice.

ARTICLE 5 - OFFICERS

(a) The following officers of the Corporation shall constitute the Executive Committee:

Immediate Past President, President, First Vice-President, Second Vice-President, Secretary, Treasurer and eight (8) Directors.

(b) The above named officers, in addition to the representatives of each Association which has become a "special member", shall constitute the Board of Directors.

(c) The Executive Committee shall meet on a minimum monthly basis.

(d) The quorum for the Board of Directors shall be a simple majority, or as otherwise stipulated by the Constitution. The Board of Directors shall meet at a minimum four (4) times a year (apart from any required emergency meetings which may be called at the discretion of the President of the Executive Committee in consultation with the remaining members of the Executive

presidente del Comitato Esecutivo in consultazione con i rimanenti membri del Comitato Esecutivo o dal Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 6 - ELEZIONE DEI DIRIGENTI

(a) Quei dirigenti la cui elezione spetta ai "soci attivi" dovranno essere eletti durante una riunione generale apposita che va sotto il nome di "Assemblea Generale per le Elezioni dell'Esecutivo".

(b) Tutti quei dirigenti così eletti, rimarranno in carica fino alla fine del loro mandato. Per "mandato" s'intende il periodo di tempo che va dalla data delle elezioni alla successiva "Assemblea Generale per le Elezioni dell'Esecutivo".

(c) L'Assemblea Generale per le Elezioni dell'Esecutivo verrà convocata ogni due (2) anni e vi potranno partecipare tutti i "soci attivi", che hanno rinnovato la tessera di socio come dall'articolo 2 (b). Il preavviso minimo ai soci attivi per "l'Assemblea Generale per le Elezioni dell'Esecutivo" sarà di trenta (30) giorni.

(d) Il Presidente del C.N.I.C. designerà tre (3) soci che costituiranno il "Comitato per le nomine a candidato". Il Presidente stabilirà anche chi debba essere a capo di tale comitato.

(e) Solamente i "soci attivi" potranno votare e presentare la candidatura di altri "soci attivi" alle varie cariche. I nomi di tali candidati dovranno essere sottoposti al segretario del C.N.I.C. con le modalità stabilite nella notifica di convocazione dell'Assemblea Generale per le Elezioni dell'Esecutivo.

(f) I candidati alla carica di Presidente del Comitato Esecutivo devono aver svolto minimo un (1) termine in una carica di un Comitato

Committee or the Board of Directors.

ARTICLE 6 - ELECTION OF OFFICERS

(a) There shall be one (1) general meeting every two (2) years designated as the "General Assembly for the Election of the Executive". All active members shall participate.

(b) All duly elected officers shall hold office until the end of their mandate. "Mandate" is defined as the period of time which begins at the date of the elections to the next successive "General Assembly for the Election of the Executive".

(c) A "General Assembly for the Election of the Executive" will be called every two (2) years and all active members, who have renewed their membership as per Article 2 (b) may participate. Active members shall be notified (30) thirty days prior to the "General Assembly for the Election of the Executive".

(d) The President shall name a nominating committee of three (3) members and shall also name who will serve as chairperson of the committee.

(e) The active membership may nominate members as candidates to the positions of the Executive at the "General Assembly for the Election of the Executive". The names of such nominees shall be submitted to the Secretary. Such nominees will have met the prerequisites contained in the notification for the "General Assembly for the Election of the Executive".

(f) The nominees for the position of President of the Executive Committee must have served for a minimum of one (1) term of office on the

Esecutivo di qualsiasi associazione italo-canadese, non devono essere al presente presidenti di un'associazione, club, o organizzazione; nel caso in cui lo fossero, devono, nell'accettare la candidatura, dimettersi dalla loro carica.

(g) Subito dopo l'elezione alle varie cariche del Comitato Esecutivo, i suddetti individui:

(i) devono dimettersi da qualsiasi carica lui/lei abbia in un'associazione, club o organizzazione che sia in conflitto con gli scopi, principi e ideali del C.N.I.C. in base a modalità da stabilirsi in seguito a una revisione davanti a un'Assemblea Generale: e

(ii) si dovrà impegnare ad offrire al riguardo un periodo sufficiente al C.N.I.C., altrimenti tale persona potrà essere rimossa dalla carica.

(h) Consiglieri Municipali, Membri del parlamento (federale e provinciale) o membri di qualsiasi altro pubblico ufficio elettivo, non possono candidarsi in nessuna carica del Comitato Esecutivo o ricevere un incarico come membro nel Consiglio d'Amministrazione. Ogni socio eletto del Comitato Esecutivo o membro nominato nel Consiglio d'Amministrazione, che presenta la propria candidatura per un ufficio pubblico, come Consigliere o Membro del Parlamento, deve dimettersi dalla sua carica entro quarant'otto (48) ore dall'avviso della sua candidatura. Se tale socio non presenta la sua dimissione, sarà considerato automaticamente dimissario.

(i) La votazione per le cariche del Comitato Esecutivo avverrà per scrutinio segreto su richiesta dei "soci attivi" all'Assemblea Generale per le Elezioni dell'Esecutivo.

(j) Ogni carica rimasta vacante per qualsiasi ragione, incluso l'assenteismo, nel Comitato Esecutivo sarà riempita dagli altri soci del

Executive Committee of any Italian-Canadian Association, must not be currently serving as President of an Italian-Canadian Association, club, or organization and, if such is the case, must upon acceptance of the nomination, resign from said position.

(g) Upon election to the various positions on the Executive Committee, said individuals:

(i) shall immediately resign from any position (s)he may hold on an association, club or organization which is in conflict with the objectives, principles and ideals of the C.N.I.C. on the basis of criteria to be established and following a review before a General Assembly; and

(ii) shall be prepared to commit sufficient time to the C.N.I.C., otherwise (s)he can be removed from his/her office.

(h) Municipal Councillors, Members of Parliament (Federal or Provincial) or members of any other elected public office, are not permitted to seek election to any position within the Executive Committee or to seek appointment as a member on the Board of Directors. Any elected member of the Executive Committee or appointed member on the Board of Directors, who declares himself/herself a candidate for public office as a Councillor or Member of Parliament, must resign from that position within (48) hours of announcing his/her candidacy. Should such a member not tender his/her resignation, (s)he will automatically be considered to have resigned.

(i) The election of the Executive Committee shall be done by secret ballot if so requested by the active members at the "General Assembly for the Election of the Executive".

(j) Any vacancies which occur for any reason, including absenteeism, on the Executive Committee shall be filled by the remaining

Comitato Esecutivo con una maggioranza di 2/3 votata dal Consiglio d'Amministrazione alla loro prossima riunione.

(k) "L'Assenteismo" si riferisce all'assenza ingiustificata di un membro del Comitato Esecutivo per due (2) riunioni consecutive del Comitato Esecutivo, o a quattro (4) assenze consecutive giustificate alle riunioni del Comitato Esecutivo.

(l) Avviso di rimozione deve essere comunicato dal Segretario del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 7 - COMPITI DEI DIRIGENTI

(a) Il PRESIDENTE è il dirigente esecutivo capo del C.N.I.C. Presiederà a tutte le riunioni e fungerà da presidente del Consiglio d'Amministrazione, formerà comitati e nominerà i membri che faranno parte di tali comitati; adempirà ad ogni altro dovere specificato nell'atto costitutivo; sarà automaticamente membro di ogni comitato.

(i) Un programma di obiettivi dovrà essere preparato dal candidato alla carica di Presidente e distribuito all'inizio di ogni Assemblea Generale per le Elezioni dell'Esecutivo, nel quale si dovranno indicare i progetti da essere intrapresi dal nuovo Comitato Esecutivo durante il loro mandato.

(ii) Alla fine del mandato il Presidente dovrà preparare e presentare un rapporto ufficiale all'Assemblea Generale per le Elezioni dell'Esecutivo, nel quale vengono indicati i progetti intrapresi e completati, in tutto o in parte, dal Comitato Esecutivo uscente durante il loro mandato.

(b) Se il presidente, per qualsiasi ragione, non sarà in grado di adempiere ai suoi doveri, i VICE PRESIDENTI, secondo l'ordine delle loro cariche, lo sostituiranno e svolgeranno le

members of the Executive Committee by a 2/3 majority vote of the Board of Directors at their next meeting.

(k) "Absenteeism" refers to the unjustified absence of a member of the Executive Committee from two (2) consecutive Executive Committee meetings and four (4) justified consecutive Executive Committee meetings.

(l) Notification of dismissal shall be sent by the Secretary of the Executive Committee.

ARTICLE 7 - DUTIES OF OFFICERS

(a) The PRESIDENT shall be the chief executive officer of the Corporation. (S)he shall preside at meetings and shall be Chairperson of the Board of Directors. He/she shall establish committees and appoint members to serve thereon. (S)he shall perform such other duties as are outlined in the Constitution. The President is an *ex-officio* member of all committees.

(i) An agenda of objectives shall be prepared by the nominees to the position of President and distributed at the commencement of each "General Assembly for the Election of the Executive" which will delineate the proposed projects to be undertaken by the new Executive Committee during the term of office; and

(ii) At the completion of the term of Office, the President shall prepare and table an official report at the "General Assembly for the Election of the Executive" outlining the projects undertaken and completed, in whole or in part, by the outgoing Executive Committee during their term in office.

(b) If for any reason the President is unable to perform his/her duties, the VICE-PRESIDENTS, in order of their Office, shall occupy his/her position and perform his/her duties, having the

mansioni del presidente con la stessa autorità del presidente stesso.

(c) Il SEGRETARIO custodirà la documentazione generale del C.N.I.C. ivi incluso:

- (1) i processi verbali delle riunioni generali e quelli delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione;
- (2) le liste dei nominativi dei vari comitati;
- (3) la lista dei dirigenti;
- (4) la lista dei membri con relativa classificazione, indirizzo, numero telefonico e frequenza alle riunioni degli stessi.

Il Segretario riscuoterà le quote dai membri e consegnerà i fondi così raccolti al tesoriere dietro apposita ricevuta. Si occuperà della corrispondenza del C.N.I.C. e adempirà ogni altro dovere stabilito dall'atto costitutivo o, di tanto in tanto, dai membri.

(d) Il TESORIERE riceverà tutto il danaro dal segretario o da altri e lo depositerà nella banca o banche approvate dal Consiglio d'amministrazione. Il Tesoriere pagherà i conti del C.N.I.C. dietro autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione. Ogni assegno dei conti bancari del C.N.I.C. dovrà essere firmato dal Presidente e dal Tesoriere. Il Tesoriere preparerà resoconti finanziari mensili e li presenterà al Consiglio d'Amministrazione.

(e) Il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE sarà responsabile dell'adempimento delle direttive del C.N.I.C. tramite i suoi dirigenti. Ogni nuova attività del C.N.I.C. sarà discussa e formulata dal Consiglio d'Amministrazione prima della presentazione ai membri durante le riunioni regolari.

(i) Le decisioni verranno prese con voto di maggioranza del Consiglio d'Amministrazione e la presenza del venticinque (25 %) per cento dei consiglieri costituirà il quorum.

same authority as the President.

(c) The SECRETARY shall keep the general corporation records, including

- (1) minutes of corporation and Board of Directors meetings;
- (2) committee appointments;
- (3) officer list;
- (4) membership list showing classification, address, telephone and attendance record.

(S)he shall collect payment from members, turning such funds over to the Treasurer taking proper receipt thereon. (S)he shall handle correspondence for the Corporation and perform such other duties as are outlined in the Constitution and such as will be decided by the membership from time to time.

(d) The TREASURER shall receive all monies from the Secretary or others and deposit same in a bank or banks approved by the Board of Directors. (S)he shall pay accounts of the Corporation on the authority of the Board of Directors. All cheques of the Corporation bank accounts shall be signed by the Treasurer and President. (S)he shall prepare and submit monthly financial reports to the Board of Directors.

(e) The BOARD OF DIRECTORS shall be responsible for the execution, through the corporation officers, of the policies of the Corporation. All new business of the Corporation shall first be considered and shaped by the Board of Directors for presentation to the members at regular meetings.

(i) A majority vote of the Board shall govern and attendance by twenty five percent (25 %) of Directors shall constitute a quorum.

(ii) Il Presidente avrà diritto ad un secondo voto in caso di parità: farà verificare i libri contabili e i conti una volta all'anno o, a sua discrezione, anche più frequentemente: riceverà i rapporti e le raccomandazioni dei comitati e sottoporrà ai membri le raccomandazioni da lui stesso approvate.

(iii) Il Presidente nominerà delegati e sostituti a Congressi e attività simili.

(f) Tutti i Capi-comitato verranno scelti fra i membri del Consiglio d'Amministrazione.

(g) Dietro invito di altre organizzazioni italo-canadesi aventi scopi simili o attinenti, il Consiglio d'Amministrazione nella sua totalità o in parte, potrà fungere da organo amministrativo principale per quelle organizzazioni che ne faranno richiesta.

ARTICOLO 8 - MODIFICHE DI REGOLAMENTI

(a) I regolamenti del C.N.I.C. potranno essere messi in vigore, modificati o revocati con l'approvazione di un minimo di due terzi (2/3) dei membri del Consiglio d'Amministrazione. Dopo il quarto anno della costituzione del C.N.I.C. le decisioni del Consiglio d'Amministrazione riguardanti la messa in vigore, la modifica o la revoca dei regolamenti dovranno essere approvate dai membri attivi durante una riunione generale.

ARTICOLO 9 - PROCEDURE PARLAMENTARI

(a) In mancanza di regolamenti in questo Atto Costitutivo o nelle modifiche ai regolamenti, le procedure delle riunioni regolari o di quelle del Consiglio d'Amministrazione, nonché di qualsiasi riunione speciale si svolgeranno secondo quanto stabilito dal *Robert's Rules of Order*.

(ii) The President shall cast a second vote to break a tie. It shall have the books and accounts audited annually, or more often, at its discretion. It shall receive committee reports and recommendations, and shall submit to the members recommendations which it has approved.

(iii) The President shall name delegates and alternates to conventions and such like activities.

(f) All chairpersons shall be appointed from the Board of Directors.

(g) At the invitation of other Italian-Canadian organizations with like or related objects, the Board of Directors in whole or in part, may act as the principal administrative body for those organizations making such requests.

ARTICLE 8 - AMENDMENT OF BY-LAWS

(a) By-laws of the Corporation may be enacted, amended or repealed by the approval of a minimum of two-thirds (2/3) of the members of the Board of Directors. After the fourth year of incorporation, the decision of the Board of Directors relating to enacting, amending or repealing of By-Laws shall be approved by the active membership at a general meeting.

ARTICLE 9 - PARLIAMENTARY PRACTICES

(a) In the absence of rules in this constitution or in the By-Laws, the proceedings of regular meetings and Board of Directors meetings and any other special meetings shall be conducted in accordance with *Robert's Rules of Order*.